

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4425

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VAIRO

Presentata il 15 dicembre 1989

Modifica dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sostituzione di pene detentive brevi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La *ratio* del nuovo rito penale è quella di attuare la massima economia processuale e di evitare un eccessivo carico degli uffici giudiziari.

A tal fine sono stati predisposti i vari procedimenti speciali, quali strumenti alternativi al giudizio dibattimentale, concepito come un'ipotesi residuale di definizione del procedimento.

Tra i procedimenti speciali assume particolare importanza quello per decreto (articoli 459 e 565 del codice di procedura penale) che, esteso dal nuovo codice a reati di competenza del tribunale, dovrebbe rendere possibile l'eliminazione di un rilevante numero di processi.

Per raggiungere questo risultato è necessaria un'applicazione più estesa del rito in esame che potrà, appunto, rea-

lizzarsi attraverso la sostituzione — entro i limiti più ampi rispetto a quelli previsti dal primo comma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 — delle pene detentive brevi con quelle pecuniarie. Ciò comporterà la possibilità di emettere decreto penale — ai sensi del terzo comma della citata norma — anche per i reati di truffa in danno dell'ENEL e di guida di autoveicoli senza la prescritta patente, che rappresentano almeno il 30 per cento del carico delle preture.

È altresì opportuno, per alleviare i ben noti problemi penitenziari, estendere l'istituto della semidetenzione in un ambito maggiore di quello stabilito, ma sempre limitatamente alle pene detentive brevi che vengono inflitte per reati di non allarmante gravità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

« Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno può sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente ».